

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 943 DEL 23 MAGGIO 2014

Allegato A

Definizione delle procedure per la comunicazione dei verbali della valutazione finale, degli avvisi corsi e dell'elenco dei corsi programmati in materia di sicurezza sul lavoro

1. A decorrere da 30 giorni successivi alla pubblicazione della presente delibera verrà attivata la procedura informatica per l'inserimento e la trasmissione on line dei verbali di valutazione finale, degli avvisi corsi e dell'elenco dei corsi programmati in materia di sicurezza sul lavoro, attraverso l'utilizzo di un apposito applicativo;
2. i soggetti formatori, sia quelli riconosciuti "ope legis" che quelli "accreditati" in conformità al modello di accreditamento definito in Regione, dovranno trasmettere le comunicazioni di cui al punto 1. riferite ai corsi, realizzati unicamente sul Territorio regionale, attraverso l'accesso:
 - a) al sito della Sanità regionale (www.regione.sanita.fvg.it) nelle pagine dedicate alla tutela della salute dei lavoratori reperibile nella pagina dedicata all'organizzazione della salute e della tutela sociale;
 - b) al sito della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, nella pagina dedicata alla formazione/accreditamento;
3. i medesimi soggetti, attraverso l'applicativo di cui al punto 1. trasmettono altresì alla Regione per ogni iniziativa formativa, l'avvio corso almeno 5 giorni prima dell'inizio di ciascun corso di formazione iniziale o di aggiornamento;
4. i medesimi soggetti utilizzano inoltre l'applicativo di cui al punto 1. per fornire alla Regione l'elenco delle iniziative formative in tema di sicurezza sul lavoro, riferite a RSPP, ASPP, Preposti Ponteggi, Addetti funi e Preposti funi, DL SPP e Abilitati all'uso di macchinari particolari, che intendono attivare nel trimestre successivo all'invio;
5. i soggetti formatori dovranno presentare verbali distinti per ogni singola denominazione di corso (progetto formativo), riportando l'elenco esclusivamente dei candidati ritenuti idonei (ovvero di coloro che hanno superato l'esame finale), completo dei dati anagrafici e di residenza;
6. ai fini dell'adempimento di quanto previsto dagli Accordi di riferimento il soggetto formatore, all'atto dell'acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali dei partecipanti, sarà tenuto a comunicare per iscritto ai medesimi che i verbali contenenti le valutazioni finali saranno trasmessi alla Regione;
7. la Regione, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, potrà, anche attraverso i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie, avviare ogni opportuna iniziativa al fine di favorire la corretta partecipazione ai corsi di aggiornamento;
8. per l'effettuazione delle attività di competenza sanitaria di cui ai punti precedenti, la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia potrà anche avvalersi del supporto di un'Azienda per i servizi sanitari;
9. il soggetto formatore dovrà prevedere e trasmettere per ogni corso di aggiornamento un unico singolo verbale anche nel caso in cui lo svolgimento del corso sia stato distribuito in singole quote orarie annuali, nell'ambito del periodo di validità e nel rispetto del monte ore complessivo;
10. resta inteso che la verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti, ovvero dei titoli abilitanti la frequentazione a ciascuna tipologia di corso, viene effettuata dal soggetto formatore;
11. il soggetto formatore è tenuto a trasmettere on line anche i verbali dei corsi realizzati antecedentemente la pubblicazione del presente provvedimento, qualora non vi abbia già provveduto in altra forma;
12. i verbali cartacei redatti sia dai soggetti formatori "ope legis" che da quelli "accreditati" dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia devono essere conservati dal soggetto titolare dell'iniziativa formativa per un tempo non inferiore a 10 anni.
13. la Regione provvede a predisporre l'elenco dei corsi che i soggetti formatori intendono realizzare a favore dei RSPP, ASPP, Preposti Ponteggi, Addetti funi e Preposti funi, DL SPP e Abilitati all'uso di macchinari particolari, utilizzando allo scopo le informazioni fornite dagli enti medesimi tramite l'applicativo di cui al punto 1. L'elenco così predisposto sarà pubblicato:
 - a) nel sito della Sanità regionale (www.regione.sanita.fvg.it) nelle pagine dedicate alla tutela della salute dei lavoratori reperibile nella pagina dedicata all'organizzazione della salute e della tutela sociale;

- b) nel sito della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, nella pagina dedicata alla formazione/accreditamento.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE